

COMUNE DI RHO

(Città Metropolitana di Milano)

Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150

**Atto n. xxxx**

**CONVENZIONE TRA COMUNE DI RHO E XXXXXX PER LA  
CONCESSIONE AD USO ASSOCIATIVO DELLA PALESTRA SCUOLA  
SECONDARIA BONECCHI VIA S. DI GIACOMO N. 8, RHO (MI)**

***Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 del  
decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117***

L'anno duemilaventisei addì XXXXXX del mese di XXXXX  
(XX/XX/2026), attraverso lo scambio telematico delle  
firme digitali, con la presente scrittura privata a  
valere per ogni effetto di legge,

**FRA**

**Francesco Reina**, nato a xxxxxxxxxx (xxx) il xx/xx/xxxx,  
per il Comune di Rho - codice fiscale e partita Iva  
00893240150, nella esclusiva qualità di Direttore  
dell'Area 2 Servizi alla Persona del Comune di Rho,  
domiciliato/a per la funzione rivestita presso la casa  
comunale, il quale agisce in nome, per conto e  
nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale  
che rappresenta, in forza del decreto del Sindaco n.  
51/2022, nel seguito denominata "Amministrazione" oppure  
"Comune"

**E**

il sig. **xxx** nato a xxxx (xxx) il xxx in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione xxxx individuata d'ora in avanti anche come "Associazione", con sede in xxx - Atto Costitutivo del xxx - Partita IVA: xxxx, autorizzato alla stipula del presente atto in base a xxxxxx

#### **PREMESSO**

**in primo luogo**, che l'Amministrazione Comunale intende promuovere l'esercizio dell'attività sportiva sul territorio quale elemento per incentivare la socialità delle persone, l'adozione di sani stili di vita e per promuovere discipline sportive anche meno conosciute e praticate, con particolare riguardo alle giovani generazioni;

**in secondo luogo**, l'Amministrazione è proprietaria della "Palestra scuola secondaria Bonecchi via S. Di Giacomo n. 8, Rho (MI)" situata all'interno dell'edificio scolastico individuato catastalmente al foglio 5, mappale 189, subalterno 1;

**in terzo luogo**, che la consistenza della struttura è dettagliata nella relazione allegata alla deliberazione di Giunta comunale del 7 luglio 2026, n. 123 e deliberazione di Giunta comunale del 28 luglio 2026, n. 149;

**in quarto luogo**, che è intenzione dell'Amministrazione:

- a) Incentivare la partecipazione alle attività sportive, con particolare riguardo alle giovani generazioni;
- b) Promuovere l'associazionismo sportivo quale forma di partecipazione allo sviluppo della comunità locale;
- c) Dare attuazione al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, ove viene favorita l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale;

**in quinto luogo**, che l'art 118 della Costituzione sottolinea che i "comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

**in sesto luogo**, che il d.lgs. 267/2000 sancisce all'art. 3 che "I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali" ed all'art. 8 che "I comuni (...) valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale;

**in settimo luogo**, che il d.lgs.38/2021 sancisce all'art.

6 che "Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari";

**in ottavo luogo**, che l'art. 15.1 dello statuto comunale che riconosce alle associazioni il diritto di "partecipare alla conduzione dei pubblici servizi, convenzionando con il comune specifiche forme di collaborazione";

**in nono luogo**, che l'art. 32 comma 8 della legge n. 724/94 che in caso assegnazione di beni del patrimonio pubblico per scopi sociali è possibile applicare canoni inferiori a quelli di mercato;

**in decimo luogo**, che con determinazione dirigenziale del xxxxxx, n. xxxx, l'Amministrazione ha dato luogo ad una procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione esclusiva della struttura comunale in oggetto;

**in undicesimo luogo**, che l'Associazione xxxx, con nota pervenuta al Protocollo Generale del Comune di Rho in data xxxxx ha manifestato il proprio formale assenso

alla sottoscrizione del presente atto;

**in dodicesimo luogo,** che xxxxx è un'Associazione Sportiva Dilettantistica costituita ai sensi di quanto previsto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e che è affiliata alla xxxxx - Codice xxxx ed iscritta al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI al n° xxxxxxxx.

Tutto ciò premesso, le parti, convengono e stipulano quanto segue.

#### **Art. 1 Oggetto**

1. L'oggetto della presente convenzione riguarda l'assegnazione in favore dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, della gestione della "Palestra scuola secondaria Bonecchi via S. Di Giacomo n. 8, Rho (MI)", come da determinazione dirigenziale del xxxxxx n. xxx, ed in attuazione degli indirizzi espressi con deliberazione di Giunta comunale n° xxx del xxx xxxxx 2026;

2. Costituiscono oggetto della presente convenzione:

- a) La promozione dell'attività sportiva sul territorio quale elemento per incentivare la socialità delle persone e l'adozione di sani stili di vita;
- b) La promozione dell'attività sportiva di pallavolo;

c) La promozione dell'associazionismo sportivo quale forma di partecipazione allo sviluppo della comunità locale;

d) L'affidamento esclusivo all'Associazione della "Palestra scuola secondaria Bonecchi via S. Di Giacomo n. 8, Rho (MI)" di cui all'oggetto, così come identificato nella relazione allegata alla deliberazione di Giunta comunale n° xxx del xxx xxxxxx 2026;

e) La Gestione dell'attività di pallavolo nell'impianto sportivo comunale di cui all'oggetto;

3. L'impianto, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti all'Associazione.

4. La palestra viene affidata per gli scopi di cui alla presente convenzione. È fatto divieto all'Associazione di servirsi della struttura per un uso diverso da quello concordato e di cedere e/o concedere l'uso dell'impianto a terzi a qualsiasi titolo al di fuori di quanto esplicitamente previsto all'articolo 5. La violazione di tali divieti comporterà di diritto la risoluzione della presente convenzione e la possibilità di richiedere, da parte dell'Amministrazione,

l'immediato rilascio della struttura.

## **Art. 2 Definizioni**

1. Ai fini della presente convenzione è adottata la seguente definizione:

**Associazione o Società sportiva Dilettantistica:** il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

**Impianto sportivo:** la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;

**Omologazione:** l'atto o il documento emesso dall'organo, federazione o ente che attesta l'idoneità dell'impianto allo svolgimento della pratica sportiva (preparazione, allenamento, ecc.) e delle competizioni di un determinato livello.

**Forza Maggiore:** fatti e/o atti che le parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione della convenzione, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere

oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della convenzione;

2. Le definizioni assumono il significato ad esse qui attribuito, anche se utilizzate con la lettera iniziale maiuscola, sia al singolare che al plurale.

#### **Art. 3 Durata della concessione**

1. La concessione della palestra scuola secondaria Bonecchi di via S. Di Giacomo n. 8, è prevista per 5 anni sportivi a partire dalla stagione sportiva 2026/2027 e fino al 31 luglio 2031, anche allo scopo di assicurare la continuità dell'attività sportiva di pallavolo nel Comune di Rho, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38.

#### **Art. 4 Canone di Concessione**

1. L'Associazione dovrà versare all'Amministrazione un canone annuo di concessione di **700,00 euro** (IVA di Legge compresa). Tale canone sarà versato in due rate di 350,00 euro cadauna (IVA di Legge compresa), scadenti rispettivamente il 30 giugno e il 15 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 5 Utilizzo dell'impianto**

1. La palestra è destinata prioritariamente allo svolgimento delle attività didattiche dell'Istituto

Comprensivo F. De Andrè. Le attività sportive programmate dalla Associazione sono subordinate alla preliminare programmazione delle attività definite dagli organismi scolastici. L'Amministrazione comunale comunicherà all'associazione la programmazione effettuata dall'istituzione scolastica in orario extra curricolare entro il 30 settembre di ogni anno, per permettere all'associazione stessa la corretta programmazione dei calendari dei campionati federali e di altri enti per la promozione dello sport e dei propri impegni sportivi. L'Associazione potrà disporre dell'impianto con utilizzo esclusivo, con le limitazioni previste dalla presente convenzione.

3. L'Associazione dovrà garantire l'utilizzo a terzi dell'impianto per un monte ore e nelle fasce orarie illustrate nell'Allegato A di questo atto. Tali fasce orarie e il relativo monte ore potranno essere modificate previo accordo con gli attuali utilizzatori, che dovrà essere formalizzato congiuntamente all'Amministrazione.

3. L'Associazione deve garantire priorità di utilizzo alle associazioni/società sportive praticanti l'attività di pallavolo e calcio a cinque con sede a Rho o con attività prevalente a Rho e comunque iscritte all'albo delle associazioni/società sportive rhodensi. Qualora

insorgano esigenze di utilizzo dell'impianto da parte delle società rhodensi, queste esigenze avranno priorità di accesso rispetto a utilizzi concessi a società non rhodensi, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) la compatibilità delle diverse discipline sportive con quella che caratterizza prevalentemente l'impianto, ossia la pallavolo;
- b) gli accordi già sottoscritti o stipulati con società non rhodensi, ove l'esigenza sorga successivamente;

4.L'Amministrazione potrà utilizzare l'impianto senza alcun onere nei seguenti casi:

- Martedì, nella fascia oraria 16:30 - 17:30 e venerdì, nella fascia oraria 16:00 - 17:00 per lo svolgimento di corsi e/o attività da essa direttamente o indirettamente organizzate;
- Per l'organizzazione di n° 5 (cinque) eventi/manifestazioni in forma diretta o in collaborazione con altre realtà sportive e sociali; i 5 (cinque) eventi/manifestazioni in argomento sono da intendersi a giornata (5 giorni);

Il calendario verrà comunicato con un preavviso di almeno 21 giorni dall'Amministrazione. Tali eventi avranno priorità sulle attività dell'Associazione salva la concomitanza con gare federali già

programmate e risultanti da calendari ufficiali. La responsabilità di gestione di questi eventi rimarrà in capo all'organizzatore.

Relativamente allo svolgimento delle pulizie post evento/manifestazione, la società organizzatrice potrà o ricorrere a imprese di pulizia di sua fiducia, dimostrando all'Associazione gestore dell'impianto, la reale esecuzione delle stesse mediante la presentazione di ricevute di avvenuto pagamento o fattura e lo svolgimento di sopralluogo congiunto tra Associazione gestore e organizzatore dell'evento/manifestazione oppure affidarsi all'impresa di pulizia dell'Associazione gestore degli impianti dietro pagamento di specifica tariffa concordata tra le parti.

Resta inteso che l'Associazione gestore degli impianti sportivi dovrà garantire, in entrambe i casi e prima dello svolgimento dell'evento/manifestazione, palestra e relativi spazi/locali accessori adeguatamente puliti.

5. A compensazione degli oneri di servizio pubblico previsti al punto 4), l'amministrazione erogherà un contributo massimo sino al limite massimo di cinquemila euro (5.000,00 euro) annue;

6. L'Associazione, nei periodi, nei giorni e negli orari di svolgimento delle attività sportive sia proprie che di terzi e in caso di eventi organizzati direttamente o indirettamente dall'Amministrazione comunale, si impegna:

- ad aprire e chiudere la palestra in argomento;
- a garantire la vigilanza e la custodia, per assicurare l'integrità interna della palestra, delle attrezzature e dei materiali in essa esistenti.

In caso di eventi organizzati direttamente o indirettamente dall'Amministrazione comunale, l'associazione si impegna a prevedere un sopralluogo fra le parti di consegna e riconsegna delle strutture sportive al termine dell'utilizzo.

A tal fine, gli addetti dell'Associazione saranno istruiti sulle regole di corretto utilizzo degli impianti e dei servizi da far rispettare all'utenza, garantendo il rispetto del piano di sicurezza ed emergenza redatto dall'Istituto comprensivo (o dall'Amministrazione Comunale) e affisso all'interno della palestra in argomento.

#### **Art. 6 Oneri generali a carico dell'Associazione**

1. L'Associazione si impegna a gestire l'impianto sportivo secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione e da quelle richiamate nel presente atto.

2. L'Associazione garantisce i servizi di carattere sportivo a tutti i cittadini, con particolare riferimento alla popolazione giovanile.

3. L'Associazione garantirà lo svolgimento dell'attività sportiva di base senza esclusioni e/o discriminazioni.

4. L'Associazione garantirà l'inclusione di persone in condizione di svantaggio sociale e di persone con disabilità.

5. L'Associazione si impegna ad acquisire, con oneri a proprio carico, le autorizzazioni/certificazioni prescritte dalle norme vigenti per lo svolgimento dell'attività sportiva ed eventi occasionali, compresa l'omologazione necessaria per lo svolgimento della pratica della pallavolo.

6. L'Associazione si impegna a stipulare polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione affidata per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

a) Responsabilità Civile per un massimale di 2.500.000,00 euro per sinistro per danni a cose, animali e persone;

b) R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro):

i) 2.000.000,00 euro per sinistro;

ii) 2.000.000,00 euro per persona.

7. I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità dell'Associazione né nei confronti dell'Amministrazione, né nei confronti dei terzi danneggiati.

8. L'Associazione comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività ed accorsi all'utenza.

9. L'Associazione si impegna ad attenersi scrupolosamente a quanto disposto dalla presente convenzione e a richiedere preventiva autorizzazione all'Amministrazione per attività diverse da quella sportiva.

#### **Art. 7 Oneri di manutenzione ordinaria**

1. L'Associazione si assume l'incarico di effettuare i seguenti lavori di manutenzione ordinaria, provvedendo direttamente all'acquisto dei materiali necessari:

- Pulizia e disinfestazione quotidiana e periodica della palestra scuola secondaria Bonecchi via S. Di Giacomo n. 8, per l'intero periodo di concessione e per tutti gli spazi interni ed esterni (perimetrali alla palestra e in corrispondenza degli ingressi e delle uscite di sicurezza/emergenza). Gli interventi di pulizia dovranno essere ultimati prima dell'inizio delle

attività scolastiche, così da garantire agli alunni frequentanti l'istituto scolastico ambienti interni ed esterni puliti;

-A garantire lo sgombero neve dal cancello pedonale alla porta di ingresso alla palestra della scuola secondaria Bonecchi via S. Di Giacomo n. 8;

-Interventi di manutenzione ordinaria degli spogliatoi, delle docce, bagni, ecc. - e delle attrezzature di gioco, ad eccezione degli interventi di manutenzione espressamente trattenuti dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 8;

-Fornitura e sostituzione delle lampadine degli spazi ad eccezione delle aree da gioco e degli spalti;

-Piccola manutenzione di parti idrauliche spogliatoi;

-Attrezzature spogliatoi, attrezzature di gioco valutando congiuntamente l'onere in base alle cause;

-Operazione di deceratura e ceratura della pavimentazione della palestra primo dell'inizio della stagione sportiva;

2.L'Associazione si impegna a provvedere a propria cura e spese ad effettuare gli interventi di riparazione di eventuali danni arrecati alle strutture per propria responsabilità diretta o a causa di utilizzo incauto delle stesse. L'Associazione si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi (associazioni sportive e

non, scuole, enti, cooperative e/o società concessionarie di pubblici servizi, ecc.) che si rendessero colpevoli direttamente o indirettamente dei danni arrecati alle strutture.

3.L'Associazione dovrà svolgere gli interventi di manutenzione nel rispetto del piano di manutenzione dell'opera.

4.Per tutta la durata della convenzione compete all'Associazione, che si obbliga a propria cura e spesa, la piccola manutenzione ordinaria della struttura fino all'importo massimo annuale di 1.000,00 euro (IVA di legge esclusa), secondo quanto stabilito in termini generali dalla normativa, ad esclusione degli obblighi espressamente trattenuti dall'Amministrazione.

5.L'Associazione si impegna a non apportare modifiche e/o varianti alle strutture/manufatti di qualsiasi tipo, nonché agli impianti tecnologici esistenti, se non dopo aver richiesto e ottenuto i pareri e le relative autorizzazioni prescritte dalle norme/regolamenti vigenti.

L'Associazione è inoltre tenuta ad effettuare gli interventi necessari a mantenere le strutture e le aree secondo la normativa igienico sanitaria e di sicurezza. Sono esclusi gli interventi di competenza dell'Amministrazione Comunale di cui all'art. 8;

7. Saranno a carico dell'Associazione tutti gli oneri relativi alla gestione dell'attività di pallavolo.

**Art. 8 Oneri di manutenzione trattenuti dall'Amministrazione**

1. L'Amministrazione trattiene a sé i seguenti oneri di manutenzione ordinaria:

- manutenzione periodica del defibrillatore;
- manutenzione degli impianti antincendio, dei mezzi di estinzione, compresa la centralina di controllo, delle uscite di sicurezza;
- manutenzione dell'impianto elettrico;
- manutenzione e gestione dell'impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria;
- manutenzione dell'impianto di illuminazione della palestra in argomento (area gioco e spalti);
- verifica biennale degli impianti di messa a terra;
- manutenzione ordinaria eccedente il limite di spesa previsto dall'art. 7, comma 4;
- verifica e manutenzione periodica dei cavi e dei leveraggi di sollevamento dei canestri;

2. All'Amministrazione competono gli oneri di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, risanamento conservativo della palestra scuola secondaria Bonecchi via S. Di Giacomo n. 8, Rho (MI);

3. E' a carico dell'Amministrazione la pratica prevenzione incendi;

4. E' inoltre a carico dell'Amministrazione la vigilanza esterna dell'edificio scolastico, la manutenzione delle alberature e degli arbusti ed il taglio dell'erba.

#### **Art. 9 Utenze**

1. Gli oneri derivanti dalle utenze elettriche, acqua e riscaldamento rimangono in capo all'Amministrazione.

2. Le utenze telefoniche e per la connessione internet sono in capo all'Associazione.

#### **Art. 10 Gestione della sicurezza**

1. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'Associazione cura, durante gli utilizzi ad essa assegnati, la gestione della sicurezza della palestra scuola secondaria Bonecchi via S. Di Giacomo n. 8, Rho (MI).

A tal fine, l'Associazione prende atto e rispetta la documentazione predisposta dall'Istituto scolastico e dall'Amministrazione comunale (Documento valutazione dei rischi e Piano di Emergenza di cui al precedente art. 4 comma 5) e cura la nomina, la formazione e l'addestramento di personale addetto alla gestione delle emergenze, secondo la disciplina vigente. Qualora l'Associazione ritenesse di introdurre delle modifiche

dovrà previamente acquisire il parere da parte dell'Amministrazione comunale e dell'Istituto scolastico e predisporre la nuova documentazione a firma di un tecnico abilitato, con oneri a proprio carico.

2.L'Associazione s'impegna nei confronti dell'eventuale personale ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia di rapporti di lavoro dipendente e/o autonomo, ivi compresi quelli disciplinanti l'esercizio delle attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

3.La violazione delle disposizioni in materia di sicurezza costituisce valido motivo di revoca della concessione.

4.L'Associazione solleva inoltre l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi azione, pretesa e richiesta derivanti dai predetti rapporti di lavoro con specifica deroga a quanto previsto dall'articolo 1676 del codice civile, nonché da eventuali infortuni.

5.L'utilizzo di macchinari, strumenti, utensili vari e l'esecuzione dei lavori, dovranno essere affidati a personale qualificato autorizzato dall'Associazione e sotto la sua diretta responsabilità, secondo le specifiche normative in vigore.

#### **Art. 11 Diritti di sfruttamento economico della gestione**

1.All'Associazione è attribuito il diritto di sfruttare economicamente la palestra scolastica nei limiti e alle condizioni di seguito indicate.

2.Fermi restando i vincoli stabiliti negli articoli precedenti, l'Associazione incassa le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale per l'utilizzo dell'impianto da parte di soggetti terzi rispetto all'Associazione stessa. Le tariffe sopra citate sono da intendersi comprensive di quota fruizione spazi, quota contributo spese di pulizia e riscaldamento ed IVA di legge.

3.Le richieste di utilizzo dell'impianto da parte di soggetti terzi sono rivolte direttamente all'Associazione e, per conoscenza, all'Amministrazione comunale. L'Associazione invierà periodicamente un report relativo alle richieste di terzi e alle tariffe applicate.

4.L'Associazione ha il diritto di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie, e di effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro dell'impianto, ricavandone eventuali compensi economici, anche a titolo di sponsorizzazione tecnica e finanziaria. Sarà cura dell'Associazione garantire l'assoluto rispetto della normativa vigente in tale

ambito, esentando l'Amministrazione da qualunque forma di responsabilità civile e penale. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all'ordine pubblico e al buon costume. È esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di associazioni, partiti, movimenti politici in genere, portatori di interessi particolari (non diffusi). È fatto obbligo all'Associazione di osservare le disposizioni che saranno impartite, dai competenti uffici comunali, in ordine all'ubicazione e alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità.

5.L'Associazione potrà effettuare attività di vendita di *merchandising*, *gadget*, materiale tecnico didattico necessario allo svolgimento delle attività sportive praticate nell'impianto, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nel pieno rispetto delle normative di riferimento. È consentita la vendita di prodotti sportivi di ogni genere, di prodotti di abbigliamento e di prodotti in qualsiasi modo ricollegati o ricollegabili all'attività sportiva o ricreativa.

6.L'Associazione potrà prevedere l'ingresso a pagamento degli spettatori, istituendo biglietti e abbonamenti per l'ingresso a gare ufficiali di campionato, tornei e manifestazioni sportive. L'ingresso di bambini e ragazzi fino a quattordici anni non compiuti dovrà sempre essere

gratuito. L'Associazione dovrà rispettare le norme in materia di pubblico spettacolo, diritto d'autore e le norme fiscali vigenti in materia.

7. Nel rispetto delle norme vigenti, al Concessionario è data facoltà di organizzare all'interno della palestra scuola secondaria Bonecchi via S. Di Giacomo, Rho (MI), attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande sia direttamente che indirettamente, senza dover preventivamente richiedere autorizzazione ma unicamente munendosi delle necessarie autorizzazioni all'esercizio o verificandone l'esistenza in capo alla società che presterà il servizio. Resta inteso che tale facoltà è da intendersi riservata in via esclusiva al Concessionario. All'Associazione è comunque riconosciuta la facoltà di installare, a propria cura e spese, distributori automatici di alimenti preconfezionati e bevande calde/fredde, da concordare preventivamente con l'autorità scolastica di riferimento e l'Amministrazione comunale.

8.È fatto assoluto divieto all'Associazione di installare, all'interno e/o all'esterno delle strutture, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e gioco di qualsiasi tipo (esempio: videogiochi, videopoker, slot machine e similari).

9.L'Associazione è tenuta al rispetto delle norme civilistiche, penali, fiscali, tributarie e igieniche vigenti.

10.L'Associazione provvederà autonomamente a munirsi delle apposite autorizzazioni e licenze, correlate alla durata della convenzione, previste dalla normativa vigente. Tutte le autorizzazioni relative alle attività di tale articolo sono operanti limitatamente al periodo della convenzione, essendo strettamente vincolate e strumentali all'attività dell'impianto sportivo affidato.

11.Qualsiasi contratto stipulato dall'Associazione con terzi per la gestione della palestra scolastica che coinvolgano, a qualunque titolo, le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti, non dovranno eccedere la durata della convenzione.

12.1'Associazione concederà spazi pubblicitari idonei in forma gratuita all'Amministrazione comunale per

l'affissione di materiale informativo pubblicitario della stessa.

#### **Art. 12 Rendicontazione**

1.L'Associazione ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione, entro sei mesi dal termine della stagione sportiva, una relazione che, con riferimento all'anno sportivo precedente, evidenzi:

- gli interventi di manutenzione effettuati nei confronti di strutture, attrezzature, impianti;
- il consuntivo economico finanziario del complesso della gestione, comprensivo delle entrate e dei costi di gestione sostenuti;
- il bilancio dell'Associazione riferito all'ultimo esercizio chiuso ed approvato.

2.L'Amministrazione ha diritto di richiedere all'Associazione qualunque informazione, dato o documento pertinente alla gestione della palestra scolastica affidata, senza che l'Associazione possa opporre eccezione alcuna ma riservandosi il diritto di poter conoscere i motivi della richiesta. Le informazioni, i dati o i documenti potranno anche riguardare fornitori, prestatori di servizi, che l'Associazione dovrà debitamente informare ai fini della protezione dei dati personali.

### **Art. 13 Controlli**

1.L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso, direttamente o a mezzo di propri delegati, a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna a verificare il rispetto, da parte dell'Associazione, degli obblighi derivanti dalla presente Concessione.

2.L'Associazione è tenuta a fornire agli incaricati dell'Amministrazione la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alla struttura e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio, lavorazioni, prodotti impiegati.

### **Art. 14 Ispezioni**

1. Allo scopo di poter constatare l'effettivo stato dell'impianto sportivo, locali accessori e la pronta esecuzione degli interventi di manutenzione resisi eventualmente necessari, l'Amministrazione Comunale, a mezzo dei propri dipendenti all'uopo incaricati, avrà il diritto di accedere all'interno dello stesso in qualunque tempo, allo scopo di accertare:

- a) La perfetta manutenzione e conservazione;

- b) Il rispetto dell'uso pubblico ed in generale l'osservanza degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente convenzione e delle norme di legge.
2. L'Associazione, inoltre, si obbliga a fornire tutti i dati e le informazioni eventualmente richieste.

#### **Art. 15 Registrazione**

1. Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata non autenticata ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 3 e 4 della Tariffa II<sup>a</sup> del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. Le spese di registrazione e di bollo sono a carico dell'Associazione.

#### **Art. 16 Trattamento dei dati dell'ente**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che la richiesta e il trattamento dei dati dell'Associazione è finalizzato alla gestione del contratto e dell'esecuzione del servizio.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- Il personale comunale implicato nel procedimento;

- Ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241;
- Altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni rese e per ogni controllo previsto dalla legislazione vigente. I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal decreto legislativo. 30 giugno 2003, n.196 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Rho nella persona del Sindaco pro tempore che ha designato, con decreto del 10 novembre 2020, n. 25, quale delegato al trattamento specifico il dott. Francesco Reina, Dirigente del Settore Servizi alla Persona.

#### **Art. 17 Trattamento dei dati da parte dell'Associazione**

1.Nell'ambito dell'esercizio della propria attività di gestione degli impianti, l'Associazione è tenuta al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, quale autonomo Titolare al trattamento dei dati degli utenti e di qualunque soggetto terzo cui l'Associazione rivolga la propria attività o i propri servizi nel corso della gestione degli impianti.

2.L'Amministrazione è esente da qualunque responsabilità per le violazioni delle norme a tutela e protezione dei

dati personali in cui l'Associazione dovesse incorrere nella gestione degli impianti.

#### **Art. 18 Penalità**

1. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione della presente convenzione o violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, l'Amministrazione Comunale contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, pari a non meno di cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni;

2. Qualora l'Associazione non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, l'Amministrazione Comunale, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare – con atto motivato – una penalità;

3. Le penalità sono irrogate in misura variabile tra € 100,00 e € 2.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni;

4. In caso di recidiva nell'arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio;

5. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore viene indicato nel provvedimento di sanzione.

6. L'Associazione è l'unica ed esclusiva beneficiaria degli effetti della presente convenzione ed è unica responsabile nella gestione della struttura comunale affidata per quanto concerne l'attività sportiva di pallavolo ivi praticata. Essa non può essere sostituita da altri, pena la decadenza di pieno diritto della presente convenzione

#### **Art. 19 Risoluzione del contratto per reati accertati**

1. Il Comune ha l'obbligo di risolvere la convenzione nei seguenti casi:

a) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) condanna per illecito sportivo emessa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal

Comitato Italiano Paraolimpico del legale rappresentante dell'Associazione;

d) condanna emessa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paraolimpico per l'uso di sostanze dopanti del legale rappresentante dell'Associazione;

e) sanzioni della squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI emesse dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paraolimpico del legale rappresentante dell'Associazione;

f) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

#### **Art. 20 Risoluzione per fatto imputabile al Comune**

1. L'Associazione, qualora il Comune sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi della convenzione tale da compromettere la

corretta esecuzione della stessa, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Comune di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione della convenzione. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune.

#### **Art. 21 Revoca**

1. La convenzione può essere revocata dal Comune per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato all'Associazione mediante indirizzo di posta elettronica certificata dell'Associazione stessa.

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 20 per la determinazione delle somme dovute all'Associazione.

#### **Art. 22 Recesso**

1. All'Associazione è attribuita la facoltà di recedere unilateralmente dalla concessione qualora individui un altro impianto più funzionale per la realizzazione delle attività sportive con lettera comunicata all'Amministrazione mediante indirizzo di posta elettronica certificata dell'Amministrazione stessa.

2. La comunicazione della volontà di avvalersi della clausola, di recesso unilaterale deve pervenire all'Amministrazione con un preavviso di sei mesi dalla data di efficacia del recesso.

#### **Art. 23 Controversie**

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, il Foro competente è quello di Milano.

#### **Art. 24 Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non tassativamente determinato nella presente concessione, le Parti contraenti fanno riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **Art. 25 Norme finali**

1. Allo scadere della convenzione o in caso di risoluzione anticipata della stessa tutti i beni immobili rientreranno nella disponibilità del patrimonio comunale;

2. Modifiche alla presente convenzione potranno essere introdotte di comune accordo tra le parti.

PER IL COMUNE DI RHO IL DIRIGENTE DELL'AREA 2 SERVIZI  
ALLA PERSONA

FIRMATO DIGITALMENTE **Dott. Francesco REINA**

PER xxxxxxxxx

FIRMATO DIGITALMENTE **xxxxxxx**

**Palestra STELLANDA via S. Di Giacomo - Categoria A - CONVENZIONE**

| Ora/giorno  | LUNEDì | MARTEDì      | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì      | SABATO | DOMENICA |
|-------------|--------|--------------|-----------|---------|--------------|--------|----------|
| 9.00- 9.30  |        |              |           |         |              |        |          |
| 9.30-10.00  |        |              |           |         |              |        |          |
| 10.00-10.30 |        |              |           |         |              |        |          |
| 10.30-11.00 |        |              |           |         |              |        |          |
| 11.00-11.30 |        |              |           |         |              |        |          |
| 11.30-12.00 |        |              |           |         |              |        |          |
| 12.00-12.30 |        |              |           |         |              |        |          |
| 12.30-13.00 |        |              |           |         |              |        |          |
| 13.00-13.30 |        |              |           |         |              |        |          |
| 13.30-14.00 |        |              |           |         |              |        |          |
| 14.00-14.30 |        | SCUOLA       |           | SCUOLA  |              |        |          |
| 14.30-15.00 |        | SCUOLA       |           | SCUOLA  |              |        |          |
| 15.00-15.30 |        | SCUOLA       |           | SCUOLA  |              |        |          |
| 15.30-16.00 |        | SCUOLA       |           | SCUOLA  |              |        |          |
| 16.00-16.30 |        | SCUOLA       |           | SCUOLA  | GINN ANZIANI |        |          |
| 16.30-17.00 |        | GINN ANZIANI |           |         | GINN ANZIANI |        |          |
| 17.00-17.30 |        | GINN ANZIANI |           |         |              |        |          |
| 17.30-18.00 |        |              |           |         |              |        |          |
| 18.00-18.30 |        |              |           |         |              |        |          |
| 18.30-19.00 |        |              |           |         |              |        |          |
| 19.00-19.30 |        |              |           |         |              |        |          |
| 19.30-20.00 |        |              |           |         |              |        |          |
| 20.00-20.30 |        |              |           |         |              |        |          |
| 20.30-21.00 |        |              |           |         |              |        |          |
| 21.00-21.30 |        |              |           |         |              |        |          |
| 21.30-22.00 |        |              |           |         |              |        |          |
| 22.00-22.30 |        |              |           |         |              |        |          |
| 22.30-23.00 |        |              |           |         |              |        |          |
| 23.00-23.30 |        |              |           |         |              |        |          |